



Provincia dell'Aquila



Comune dell'Aquila

PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUZIONALE
ARTICOLI 30.1 E 32 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.P.

TRA

PROVINCIA DELL'AQUILA

in persona del Presidente pro tempore

E

COMUNE DELL'AQUILA

in persona del Sindaco pro tempore

Varianti al vigente Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici

(Art. 10 L.R. 18/1983 – Art. 43 L.R. 11/1999 e s.m.i.)
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21 marzo 2012
Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 17 giugno 2013)

PREMESSE

- ✓ L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è dotata del Piano Territoriale di Coordinamento, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29 aprile 1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28 aprile 2004, il quale agli articoli 30.1 e 32 delle N.T.A. impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di sottoporre, in forma anticipata, la Relazione Generale sullo strumento urbanistico generale a consultazione preventiva tra il Comune, le Amministrazioni interessate e la Provincia;

pl

1

[Signature]

[Signature]

[Signature]







- ✓ Il Comune dell'Aquila è dotato di un Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 3 aprile 1975 ed approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 162/33 del 6 luglio 1979, resa esecutiva con provvedimento n. 3328/4762 del 17 luglio 1979 dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Abruzzo, pubblicata sul B.U.R.A. n. 254 del 10 settembre 1979;
- ✓ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 10 maggio 1999 il Comune di L'Aquila ha approvato il "Documento preliminare alla variante al Piano Regolatore Generale" e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16 marzo 2001 ha approvato il Documento "L'Aquila verso il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale", contenente indirizzi operativi del nuovo P.R.G. (prima formulazione);
- ✓ Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 14 del 30 gennaio 2004 (munito della relativa documentazione denominata "Nuovo Piano Regolatore Generale - Piano Strutturale Assetto Programmatico del Territorio Comunale"), ha approvato il Piano Strutturale del Comune di L'Aquila ed ha deliberato, tra l'altro, di "... assumere il Piano Strutturale come atto programmatico e di indirizzo per le attività volte alla definizione degli strumenti di pianificazione attuativa ed operativa del Comune, nonché al coordinamento delle politiche di assetto territoriale della città con quelle della Provincia, della Regione e dello Stato e degli altri Comuni del comprensorio ...";
- ✓ Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (ex art. 2 Legge 19 novembre 1968, n. 1187) le indicazioni di Piano Regolatore Generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dalla data di approvazione dello stesso P.R.G.. A sua volta, l'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, modificato dall'art. 1 della L.R. 17 ottobre 2005, n. 31, conferisce alle Province l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina del commissario *ad acta*, per la disciplina delle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici in caso di inerzia da parte dei Comuni a seguito di diffida a provvedere.
- ✓ Il Comune di L'Aquila, con l'intento di procedere in maniera organica alla rinormazione delle aree prive di disciplina urbanistica a causa della decadenza dei vincoli urbanistici impressi dal vigente P.R.G., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 gennaio 2009 ha adottato un "Atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di P.R.G. a vincolo decaduto", con il quale ha, tra l'altro, definito "... di provvedere alla ridisciplina urbanistica delle aree di territorio comunale assoggettate a vincoli espropriativi decaduti ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/68, attraverso una variante strutturale di salvaguardia del territorio a carattere transitorio fino alla definizione della variante generale al PRG; [...] di prendere atto dei principi espressi nel Verbale del Tavolo Tecnico Istituzionale siglato in data 19/12/2007; [...] di condividere il principio che la rideterminazione urbanistica delle aree "ex vincolo" [...] debba assicurare almeno in parte il recupero della dotazione di spazi pubblici [...].
- ✓ In conseguenza della scadenza del periodo di validità dei suddetti vincoli urbanistici, l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale sono state destinatarie di un elevato numero di diffide, formulate dai proprietari delle aree ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) – punto 1, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, e s.m.i., tese ad ottenere la ripianificazione dei suoli rimasti privi di destinazione urbanistica. Dal mancato adempimento a tali diffide da



parte del Comune di L'Aquila sono conseguite numerose azioni giudiziarie, promosse dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'amministrazione e, nella permanenza di tale inadempimento, per la nomina di commissari ad acta.

- ✓ Nel complesso, risultano ad oggi nominati dal T.A.R. Abruzzo – sezione L'Aquila – commissari ad acta per oltre trecento procedimenti i quali hanno già adottato 50 varianti urbanistiche che, ovviamente, si esauriscono in modifiche puntuali essendo ancorate alle soggettive valutazioni discrezionali dei Commissari con conseguente assenza di raccordo e connessione con lo strumento urbanistico generale del Comune.
- ✓ Inoltre, la Provincia é titolare del potere-dovere di intervento sostitutivo ai sensi del richiamato art. 44, comma 1, lett. b) n. 1, L.R. 11/1999, nell'esercizio del quale ha nominato in via diretta tre Commissari Ad Acta per altrettanti procedimenti.
- ✓ Per garantire l'organizzazione e la gestione unitaria e coordinata delle trasformazioni urbanistiche del territorio connesse alle zone soggette alla scadenza dei vincoli imposti dal P.R.G. il Comune di L'Aquila, dando attuazione al documento programmatico approvato con la Del. di C.C. n. 17/2009, ha adottato la Deliberazione di C.C. n. 52 del 21 marzo 2012 dando avvio alla procedura finalizzata all'adozione di una "*Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", con la quale la stessa amministrazione si propone di procedere alla rinormazione delle c.d. "*zone bianche*" attraverso una modifica normativa che, sostanzialmente, introduce la possibilità di acquisire aree a destinazione pubblica (standard urbanistici) tramite il riconoscimento ai proprietari di un diritto edificatorio.
- ✓ In tutte le varianti rientranti nelle varie fattispecie (di iniziativa comunale o adottati da commissari di nomina T.A.R. e di nomina provinciale), la Provincia, il Comune e i Commissari ad Acta sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni normative vigenti, nazionali e regionali, e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i quali impongono una serie di adempimenti, propedeutici alla formale adozione delle varianti urbanistiche, con particolare riferimento:
 - all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art. 13 della L. 2 febbraio 1964 n. 64), che richiede l'acquisizione del parere di competenza del Genio Civile Regionale;
 - all'art. 19 della L.R. n. 28 dell' 11 agosto 2011, modificato con LL.RR. n. 53/2012 e n. 2/2013, che richiede, a seconda dei casi, la realizzazione o la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo;
 - agli artt. 11 e seguenti del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che richiedono la subordinazione della variante urbanistica alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o alla preventiva verifica di assoggettabilità;
 - al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (PTCP), che, in conformità al riparto di competenze disposto dagli artt. 43 e 44 della L.R. 11/1999, agli artt. 30.1 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione impone per i Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti la sottoscrizione preventiva di un Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco al fine di perseguire la coerenza degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti con il piano provinciale.

  3  



TENUTO CONTO

- ✓ Che il Dirigente del Settore Edilizia del Comune dell'Aquila con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 20 febbraio 2012 ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per tutte le aree del territorio comunale a vincolo decaduto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
- ✓ Che il Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 52 del 21 marzo 2012, ai fini della formazione della successiva variante urbanistica, ha preso atto:
 - degli elaborati relativi all'accertamento della trasparenza amministrativa ai sensi dell'art 35 della L.R. 18/1983;
 - del Rapporto Preliminare predisposto ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 152/2006;
 - della Relazione ricognitiva inerente il dimensionamento della variante (successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 17 giugno 2013);
 - dell'introduzione nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. dell'art. 30 bis, denominato "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici relativa alla ripianificazione urbanistica delle zone ex art 27, 29 e 30".
- ✓ Che nei giorni 15 maggio 2013 e 28 giugno 2013, nei locali del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia, si sono svolti due incontri preliminari finalizzati alla verifica del processo formativo della variante e della procedura necessaria per pervenire alla formalizzazione dell'Intesa, alla quale sono intervenuti rappresentanti della Provincia dell'Aquila e del Comune di L'Aquila.


VISTI

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale dell'Aquila n. 52 del 21 marzo 2012;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale dell'Aquila n. 294 del 17 giugno 2013;
- ✓ la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Urbanistico della Provincia ai sensi dell'art. 50 L.R. 12 aprile 1983, n. 18;
- ✓ le risultanze della conferenza di consultazione del 15 maggio 2013, di cui al verbale di pari data, e dell'incontro del 28 giugno 2013, intercorsi tra il Comune di L'Aquila, Settore Pianificazione e Ripianificazione del Territorio, e la Provincia dell'Aquila, Settore Ambiente e Urbanistica;
- ✓ la L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore;
- ✓ la L.R. 3 marzo 1999 n. 11, come modificata dalla L.R. 14 marzo 2000 n. 26;
- ✓ la L.R. 11 agosto 2011 n. 28, nel testo in vigore;
- ✓ il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29 aprile 1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28 aprile 2004;

**CONSIDERATO**

- ✓ che la Relazione Tecnica di cui alla Deliberazione di C.C. n. 52 del 21 marzo 2012 è assimilabile alla Relazione Preliminare di cui agli articoli 30.1 e 32 delle N.T.A. del P.T.C.P. e che, pertanto, può essere oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
- ✓ che la stessa relazione, predisposta in via anticipata alla adozione consente un confronto tra le previsioni di sviluppo comunale e le strategie, gli indirizzi e le prescrizioni del P.T.C.P. e degli altri strumenti sovracomunali di governo del territorio;
- ✓ che in particolare, trattandosi di comuni con popolazione al di sopra di 15.000 abitanti, è fondamentale sottoporre a Protocollo d'Intesa la previsione sul dimensionamento generale del piano (previsioni residenziali, produttive, commerciali, turistiche e standard urbanistici), fondato su previsioni decennali, che rappresenti l'impegno vincolante al quale si atterrà il P.R.G. nella sua stesura definitiva;
- ✓ che la "Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" possiede un'indubbia valenza fondiaria e, pertanto, in sede di adozione sarà necessario procedere all'accertamento di cui all'art. 35 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 con riferimento agli elaborati ricognitivi, di analisi e progettuali allegati alla presente Intesa;
- ✓ che, sulla base dei dati contenuti nella Relazione Tecnica di cui alla Del. C.C. n. 52/2012 e di quelli scaturiti dagli incontri del 15 maggio 2013 e del 28 giugno 2013, il dimensionamento residenziale e la dotazione di standard urbanistici per l'intero territorio del Comune di L'Aquila è stabilito come di seguito indicato:

DATI	
Abitanti residenti al 31 dicembre 2012	70.979 ab.
Residuo Piano Strutturale	23.668 ab.
Vani non occupati	26.937 vani
Dimensionamento massimo ammissibile da Piano Strutturale	38.405 ab.
PREVISIONI	
Abitanti insediabili con la "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici"	17.211 ab.
Abitanti insediabili con le varianti dei Commissari ad Acta adottate alla data della presente Intesa (cfr. Relazione tecnica)	1.188 ab.
Abitanti insediabili negli ambiti del "progetto C.A.S.E." (70% del dimensionamento complessivo ai sensi della DCC 172 del 29/12/2011)	7.692 ab.
Abitanti insediabili con le Varianti al P.R.G. e i Piani Attuativi in variante approvati successivamente al Piano Strutturale	2.867 ab.
TOTALE	28.959 ab.
AREE DESTINATE A STANDARD URBANISTICI	
Standard esistenti	156,05 ha
Standard scaturenti dalla "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici"	419,53 ha
Totale	575,58 ha
Dotazione prevista di standard urbanistici pari a a 38,23 mq/abitante	






- ✓ che gli elaborati grafici allegati al presente atto non producono effetti conformativi della proprietà in quanto contengono un'indicazione sommaria e non esaustiva degli ambiti soggetti alla decadenza dei vincoli ablatori previsti dal P.R.G.. Pertanto, i medesimi elaborati hanno valenza meramente ricognitiva e l'indicazione puntuale delle aree a vincolo decaduto sottoposte all'applicazione del nuovo articolo 30bis delle N.T.A. del P.R.G. dovrà avvenire esclusivamente in ragione delle ammissibilità e delle esclusioni previste dallo stesso.
- ✓ che ai sensi del comma 9 del richiamato art. 30bis N.T.A., nel testo allegato alla deliberazione di C.C. n. 52 del 21 marzo 2012, le aree che non concorrono alla formazione dell'ambito di intervento acquisiranno la destinazione urbanistica di "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI CONCORDA

- 1) Ai sensi degli articoli 30.1 e 32 delle N.T.A. del P.T.C.P. il presente Protocollo d'Intesa rappresenta un impegno vincolante per il Comune dell'Aquila e la Provincia dell'Aquila per la stesura definita e per i procedimenti formativi delle varianti al Piano Regolatore Generale comunale su una prospettiva decennale.
- 2) Il Piano Strutturale del Comune dell'Aquila, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 gennaio 2004, è il riferimento per le valutazioni poste alla base del dimensionamento della "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*" di cui al presente Protocollo d'Intesa.
- 3) Il dimensionamento residenziale degli atti di pianificazione di qualunque natura, con prospettiva decennale, giusto art. 9, comma 2, L.R. 12 aprile 1983, n. 18, è stabilito concordemente, secondo le stime del Piano Strutturale, in **3.840.516 mc.**, con riferimento ad un indice medio residenziale di progetto pari a **100 mc/ab** elaborato dal Comune dell'Aquila in funzione della attuale condizione abitativa e dello stock edilizio locale.
- 4) E', quindi, stabilito che il fabbisogno abitativo complessivamente inteso per tutte le varianti al P.R.G. del Comune dell'Aquila per un arco temporale di dieci anni è pari a **38.405 nuovi abitanti convenzionali insediabili**.
- 5) Per gli effetti dell'art. 30 delle N.T.A. del P.T.C.P., con riferimento alle condivise argomentazioni assunte a sostegno dell'attuale Intesa, è assentito al Comune dell'Aquila un dimensionamento massimo ai sensi dell'art. 32 del Piano Territoriale corrispondente al **40,8%** degli abitanti residenti alla data di sottoscrizione del presente provvedimento.
- 6) Il fabbisogno abitativo complessivo scaturente dal Piano Strutturale (**38.405 nuovi abitanti convenzionali insediabili**) costituisce limite massimo per gli atti di pianificazione, comunque denominati, successivi alla redazione dello stesso Piano Strutturale. In tale dimensionamento futuro dovrà esser incluso quello previsto da tutte le Varianti successive al detto Piano Strutturale (periodo 2002 - 2013), da tutte le Varianti puntuali ed i





Piani Attuativi in Variante al P.R.G. approvati nel citato periodo e dovrà trovare capienza il dimensionamento della attuale "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", quello di tutti gli atti di pianificazione comunque denominati conseguenti alle attività che il Comune intenderà portare avanti nei prossimi anni, ivi compresi i procedimenti di riconversione degli interventi provvisori conseguenti al sisma del 2009 ricompresi nel denominato "*Progetto C.A.S.E.*" nonché le varianti puntuali per le aree a vincolo decaduto di iniziativa commissariale.

- 7) Secondo le strategie individuate dal Comune dell'Aquila ed al fine di definire compiutamente le valutazioni circa l'utilizzazione del *plafond* stabilito per le attività pianificatorie in essere e future, si stabilisce:
- a) che, ai soli fini del dimensionamento oggetto della presente Intesa, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover prendere atto di tutte le varianti al P.R.G. già adottate dai commissari ad acta su aree a vincolo decaduto, che esprimono un fabbisogno insediativo complessivo che il Comune dell'Aquila ha quantificato in **1.188 abitanti convenzionali**, sempre commisurato ai previsti 100 mc/ab. Per il necessario provvedimento di accertamento di conformità al P.T.C.P., giusto art. 20, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e art. 43, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 11, quindi, verranno adottati gli indici previsti dai singoli commissari *ad acta*.
 - b) che l'Amministrazione Comunale, per coerenza ed uniformità, ha ritenuto inderogabile ricondurre il dimensionamento delle varianti puntuali al P.R.G. oggetto di adozione da parte dei Commissari ad Acta successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, all'indice di utilizzazione territoriale di 0,08 mq/mq previsto dall'articolo 30bis delle N.T.A. di cui alla "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*". Di conseguenza, per dette Varianti puntuali l'indice di utilizzazione territoriale di 0,08 mq/mq sarà considerato da parte della Provincia dell'Aquila come indice massimo ai fini del positivo accertamento di conformità al P.T.C.P. ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 43, comma 2, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;
 - c) che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla futura riconversione residenziale, in forma ordinaria, dei complessi edilizi appartenenti al c.d. "*Progetto C.A.S.E.*", con procedure che verranno stabilite con successivi atti e provvedimenti, utilizzando il patrimonio esistente per il 70% della superficie utile oggi realizzata con destinazione residenziale e per il restante 30% con destinazioni connesse con funzioni di supporto alle attività universitarie (anche residenziali) o turistiche ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n 172 del 29/12/2011). Di talché concorre al dimensionamento residenziale soltanto una quota assentibile in **7.692 abitanti convenzionali**;
 - d) che è escluso dalla presente Intesa e dalla programmazione futura il carico insediativo connesso agli edifici denominati MAP (Moduli Abitativi Provvisori) poiché indirizzati al soddisfacimento di esigenze temporanee e limitate nel tempo;
 - e) che il Comune dell'Aquila ha quantificato in **2.867 abitanti convenzionali** il fabbisogno abitativo già soddisfatto con precedenti Varianti puntuali al Piano Regolatore Generale e con precedenti Piani Attuativi in Variante, approvati nel periodo che va dalla adozione del Piano Strutturale (e delle analisi ivi condotte) alla formalizzazione della presente intesa;
 - f) che il fabbisogno abitativo assentibile alla futura "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*" è stato quantificato dal Comune dell'Aquila in **17.211 abitanti convenzionali** e che il dimensionamento della variante verrà effettuato ponendo a base delle valutazioni un indice medio residenziale di progetto pari a 100 mc/ab..

7



- 8) Si dà atto che con le finalità di cui al punto 7) il dimensionamento complessivo assentito al Comune dell'Aquila viene utilizzato per complessivi **28.959 abitanti equivalenti**, facendo salvi futuri procedimenti, nei limiti quantitativi residuali, che dovranno essere sottoposte ad analogo procedimento di valutazione, intesa e formazione.
- 9) A seguito delle scelte operate con la adottanda "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*" e delle strategie pianificatorie delineate nella presente Intesa, la dotazione complessiva di standard urbanistici del Comune dell'Aquila, scaturente dall'applicazione di tutte le suesposte modifiche all'impianto originario del vigente P.R.G., è pari a **38,23 mq/ab.**
La stessa costituisce limite minimo inderogabile rispetto a tutte le varianti urbanistiche attuali e future, con un'estensione temporale decennale, in considerazione anche della notevole riduzione dello standard urbanistico rispetto alle dotazioni originali del vigente P.R.G. e, comunque, fino all'adozione dell'eventuale nuovo Piano Regolatore Generale.
- 10) Tale sostanziale riduzione e gli esiti specifici della "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", finalizzata alla concretizzazione di quota parte delle cessioni delle originali aree pubbliche, escludono, per il futuro, qualsiasi ricorso a procedimenti di monetizzazione sostitutiva delle aree a standard, sia se derivanti da cessioni connesse alla variante in discussione sia se derivanti da piani attuativi di iniziativa privata, che inciderebbero ulteriormente sulla ridimensionata dotazione complessiva delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche, viepiù ridotta nell'ipotesi di parziale attuazione delle previsioni della Variante in parola, fatti salvi i procedimenti in corso di definizione.
- 11) Si rinvia al momento dell'accertamento di conformità di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed all'art. 43, comma 2, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, ulteriori valutazioni circa il contenuto progettuale della "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", con particolare riferimento alle ammissibilità e deroghe riferite alle deliberazioni di C.C. n. 58/2009 e 59/2009, nonché alle eventuali modifiche del provvedimento oggetto di Intesa che potrebbero derivare dal processo formativo della variante medesima.
- 12) Il presente Protocollo d'Intesa dà atto della volontà dell'Amministrazione Comunale che lo sottoscrive di allineare gli indici di utilizzazione fondiaria/territoriale derivanti dalle attività dei Commissari ad Acta, che non hanno ancora formalizzato l'adozione delle varianti, alla indicazione di cui alla "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*". Lo stesso sarà parte integrante della Deliberazione di Giunta Comunale che, disponendo l'avvio del procedimento di adozione formale della "variante", dovrà essere notificata nelle forme di legge a tutti i Commissari ad Acta sino ad oggi nominati costituendo, in uno con il Protocollo d'Intesa, atto di pianificazione che produce gli effetti di salvaguardia di cui all'art. 57 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore.
- 13) Gli elaborati grafici allegati alla presente Intesa hanno valenza meramente ricognitiva e l'indicazione puntuale delle aree a vincolo decaduto sottoposte all'applicazione dell'articolo 30bis delle N.T.A. del P.R.G., di cui alla "*Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", dovrà avvenire esclusivamente in ragione delle ammissibilità e delle esclusioni previste dallo stesso. Le aree che, ai sensi di tale norma, non concorrono alla



formazione dell'ambito di intervento acquisiranno la destinazione urbanistica di "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

- 14) In sede di adozione della "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" sarà necessario procedere all'accertamento di cui all'art. 35 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, con riferimento agli elaborati ricognitivi, di analisi e progettuali allegati alla presente Intesa.
- 15) Le fasi amministrative successive alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa seguiranno l'iter procedimentale stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dalle vigenti norme regionali in materia urbanistica, ambientale, sismica e di procedimento (L.R. 12 aprile 1983, n. 18; L.R. 3 marzo 1999, n. 11; L.R. 14 marzo 2000, n. 26; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; L.R. 11 agosto 2011, n. 28; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ecc.).

Letto, confermato e sottoscritto oggi, 3 settembre 2013, in L'Aquila - via Avezzano 11,

Per la Provincia dell'Aquila

IL PRESIDENTE
Antonio Del Corvo

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
Roberto Tinari

Per il Comune dell'Aquila

IL SINDACO
Massimo Cialente

L'ASSESSORE ALLA
RICOSTRUZIONE, URBANISTICA
E RIPIANIFICAZIONE
Pietro Di Stefano